ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Cravanzana (Cuneo)

Statuto comunale (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 1 ottobre 2005)

PARTE I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il comune di Cravanzana è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Finalità - Compiti - Collaborazioni extracomunali - Tutela della salute e del patrimonio naturale e ambientale - Sviluppo sociale e programmazione

1. Il comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il processo civile, culturale, sociale ed economico; svolge le funzioni e i compiti programmatici e funzionali che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà geografiche del territorio comunale e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche d'indirizzo.

3. Il comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

4. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia, relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.

5. Il comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge è collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni contermini e con la Comunità Montana forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

6. Il comune, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone l'obiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini, in relazione all'ambiente e al territorio. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute, attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro e alla tutela degli anziani e della prima infanzia.

7. Il comune provvede, per quanto di sua competenza, alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio. Tutela e valorizza il territorio, assicurando l'assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.In tal senso, il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dei suoi riflessi economici, con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

8. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:

- ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori;
- a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
- ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli dell'occupazione;
- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative e cooperative consortili interessanti i vari comparti economici;
- a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione. Il Comune può aderire, in collaborazione o compartecipazione con la Comunità Montana e altri Enti locali, a iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica. Il Comune partecipa a iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali, con particolare riferimento al settore turistico e artigianale.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il Comune ha sede legale in Cravanzana, Via Ferrera n. 1.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 4,58, confinante con i Comuni di Feisoglio, Bosia. Torre Bormida, Lequio Berria, Cerretto Langhe, Arguello e Serravalle Langhe.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

Art. 4
Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Responsabile della corretta tenuta dell'Albo pretorio è il messo comunale.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3 lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere
Anziano - Competenze

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

5. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dell'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 10
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare la condizione degli eletti a norma del cap. II titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna della cause ivi previste e indica i capogruppo consiliari.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11
Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento potrà essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima;

c) la previsione, per la validità della seduta, della presenza, escluso il Sindaco:

- di n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- di n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione, che non potrà, comunque, essere fissata prima di 24 ore dalla seduta di prima convocazione;

d) la richiesta, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, della presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) la riserva al Sindaco del potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) la determinazione del tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) l'indicazione se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive,senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 12
Sessioni del consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 14
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 15
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine, i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente.

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 16
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II
SINDACO E GIUNTA

Art. 17
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 18
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 19
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i Referendum consultivi;

j) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, calamità naturali, traffico, viabilità e rifiuti, sia quale Ufficiale del Governo che Capo dell'Amministrazione Comunale;

k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente componenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

m) Stipula i contratti del Comune nell'ipotesi di mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito di dipendenti.

Art. 20
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento del Consiglio comunale. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 22
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 23
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 24
Divieto generale di incarichi e consulenze
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 25
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, promovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco e di assessore devono:

- Essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

- Non essere coniuge, ascendente, discendente parente affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. Salvi i casi di revoca dal parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 26
La Giunta - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, nel numero massimo del 25% dei componenti la Giunta rapportato ad unità. Gli Assessori esterni parteciperanno al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 27
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 28
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

Art. 29
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 30
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - ISTANZE E PETIZIONI - PROPOSTE

Art. 31
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 32
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 33
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interessi.

Art. 34
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione, dirette esclusivamente alla tutela di interessi collettivi;

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento degli istituti di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 35
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 36
Proposte

1. Il 5% del corpo elettorale può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate da parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti su può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 37
Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorirà l'inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II
Associazionismo e Partecipazione

Art. 38
Principi generali

1. Il Comune valorizza le forme autonome associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:

a) le modalità di incentivazione previste dai successivi articoli;

b) l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione;

c) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 39
Associazioni

1. Sono associazioni, agli effetti del presente Statuto, quelle riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennali, che non perseguano scopi di lucro.

Art. 40
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 41
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate incentivazioni con rapporti di natura finanziaria - patrimoniale con modalità deliberate dal Consiglio comunale e secondo il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati".

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni riconosciute a livello nazionale e in-

serite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 42
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Art. 43
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/00 n 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art.9);

e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 109;

f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19);

Art. 44
Controllo di gestione

1. Il Comune si dota di un sistema di controllo di gestione volto a supportare l'attività amministrativa dei dirigenti/responsabili dei servizi e degli amministratori, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dell'azione verificando:

- lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- La funzionalità dell'organizzazione dell'ente;
- L'efficienza;
- L'efficacia;
- L'economicità.

2. Le verifiche di cui al comma 1 dovranno effettuarsi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi e quantità e qualità dei servizi.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 45
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 46
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 47
Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 48
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 49
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e

non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 50
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 51
Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 52
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 53
Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
SOCIETA'

Art. 54
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, comunità montane e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la dele-

ga di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 55
Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di comunità montane, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 56
Consorzi

1. Ai fini della gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi, con altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, apposita convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 57
Unione dei Comuni

1. Il Comune di Rocchetta Belbo ha facoltà di partecipare all'Unione dei Comuni, senza alcun vincolo di successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione saranno approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione ed individua, altresì, le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il presidente dell'Unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti finanziari con i comuni.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 58
PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

1. Il Comune può partecipare a Società di capitali, anche in posizione minoritaria, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l'Ente.

2. Il provvedimento del Consiglio Comunale, in tal caso, è corredato da una relazione del Revisore dei Conti che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 59
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D,Lgs 19/9/94 n 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 60
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 61
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 62
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 63
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e

decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del D.Lgs 18/8/2000n 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 Febbraio 1993, n 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 64
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 4 del D.Lgs 18/8/2000 n 267.

3. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b)partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

a. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nell'interesse dell'Ente;

b. presiede l'ufficio per i procedimenti disciplinari;

c. esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamento conferitagli dal Sindaco.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs 18/8/2000 n 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedete comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dell'art. 109 del D.Lgs 18/8/2000 n 267.

6. Il Segretario comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati all'adeguamento delle strutture.

Art. 65
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs 18/8/2000 n 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

2. In particolare, agli stessi, non attribuiti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) ordinanze in materia edilizia paesaggistico-ambientale, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

3. Competono in particolare, a titolo esemplificativo:

- l'adozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dell'Ente.

- Il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti d i competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e l'esame delle relative contro-deduzioni e difese, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;

- Atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi. Il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.

- La formulazione di proposte di deliberazione o di altre determinazioni.

- Nei modi stabiliti dal Regolamento, la responsabilità sull'accesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.

- La formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottato o comunque presentati agli organi deliberativi dell'Ente dal proprio servizio.

4. La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.

5. Le ordinanze già emanate dal Sindaco quale capo dell'Amministrazione vengono attribuite al Responsabile del Servizio.

6.Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.

7. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

8. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.

9. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

10. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione all'urgenza dell'atto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarne la nomina, in tal caso l'atto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.

11. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.

12. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco.

13. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario comunale, organizzare l'attività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta comunale, riferire all'Assessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.

14. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza all'adozione dell'atto finale.

15. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Art. 66
Rappresentanza del Comune in giudizio

1. Fatto salvo quanto statuito dall'art. 27 comma 4 del presente statuto la rappresentanza in giudizio del comune in tutti i gradi di giudizio spetta al capo dell'Amministrazione qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo, ai dirigenti / responsabili dei servizi in relazione alle rispettive posizioni negli altri casi.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68
Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a euro 50. né superiore a euro 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00.

Art. 69
Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 70
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 71
Entrata in vigore

1. Dopo l'esecutività della delibera di approvazione, il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Comune di Terzo (Alessandria)

Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Terzo è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Terzo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Alessandria e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Terzo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi;

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e dalle regioni Baldizzone - Boccacci - Bosio - Carrara - Cavalleri - Costa - Cottella - Domini - Doti - Galli - Mulino - Quartino - Ronchetti - Serra - Valle. .

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq.8,77 confinante con i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Montabone, Melazzo.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è attualmente ubicato in Via Gallaretto n. 11.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della sede comunale può essere proposta alla Regione dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di "Comune di Terzo".

2. Il Comune s'identifica con lo stemma civico concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 2651 in data 20/07/1982.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 6
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 7
Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali si riuniscono e deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. Nelle sedute di seconda convocazione del Consiglio Comunale è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di n. cinque Consiglieri. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio, è attribuita al Sindaco oppure ad un Consigliere Comunale eletto dal Consiglio.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 10
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare o modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche, che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 11
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito provvedimento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.

Art. 12
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale indicando il nominativo del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 15
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzione.

5. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 16
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco, in particolare:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, di cui l'Ente fa parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone le convocazione e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione entro il termine di 20 giorni.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

e) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 19
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 20
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 22
Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori determinato dal Sindaco di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori estranei al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione senza diritto di voto.

Art. 24
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco. La nomina deve essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio in occasione della sua prima successiva seduta. La nomina di Assessori in sostituzione di quelli revocati o dimissionari dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale in occasione della sua prima successiva seduta.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporto di parentela quali coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale della stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 26
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali da norme legislative o regolamentari.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attività di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e determina la dotazione organica del personale;

h) autorizza il Sindaco alla nomina ed alla revoca del Direttore generale e prevede il conferimento al Segretario delle relative funzioni;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per il referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;

o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

p) approva, se necessario, il PEG su proposta del Direttore generale.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini.

CAPO I
Partecipazione e decentramento.

Art. 27
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 28
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni con caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 29
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Ciascuna associazione registrata ha altresì il diritto di formulare proposte e suggerimenti all'Amministrazione Comunale in merito ad attività ed iniziative nel settore di competenza.

Art. 30
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 31
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 32
Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 33
Petizioni

1. Chiunque, residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro novanta giorni, la assegna in esame all'organo competente. Nella petizione deve essere indicato il nominativo e il recapito di un responsabile (primo firmatario od altri) al quale comunicare le determinazioni assunte in merito alla petizione stessa.

4. Sulla petizione l'organo competente deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 34
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a duecento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 35
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

7. Il referendum non è valido se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali in carica.

Art. 36
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.

2. Possono essere sottratti alla consultazione gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 37
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, l'Albo pretorio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione..

6. Inoltre, per gli atti più importanti individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 38
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa di importante rilevanza pubblica.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO IV
Difensore Civico

Art.39
Nomina

1. Per la nomina a Difensore Civico ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti, con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

3. Il Consiglio Comunale nomina il Difensore Civico scegliendolo nell'elenco di cui al comma 1). La deliberazione di nomina deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui per due votazioni consecutive non si raggiunga tale risultato, dalla terza votazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo nomina.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere Comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

5. Il Difensore Civico può anche essere nominato in forma convenzionata con altri Comuni o con la Provincia di Alessandria.

Art.40
Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione adeguatamente motivata assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.41
Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127, 1° comma 38 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo le modalità previste dal 2° comma dello stesso articolo.

Art.42
Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può chiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 43
Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di febbraio, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio e comunicata al Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni di importante rilevanza pubblica, al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale.

Art.44
Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

Art.45
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art.46
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.47
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 37 dello statuto.

Art.48
Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO IV

Art.49
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e la provincia.

Art.50
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.51
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art.52
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, approvando lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art.53
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere Comunale dotate di speciali competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art.54
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art.55
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Art.56
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art.57
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati agli albi pretori degli enti contraenti.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.58
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art.17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e Personale

CAPO I
Uffici

Art.59
Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.60
Organizzazione degli uffici del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

Art.61
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.62
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art.63
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare il Direttore generale, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.64
Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco,

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

Art.65
Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone l'eventuale proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art.66
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art.67
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50, 5° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per l'eventuale predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza eventualmente in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto

e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art.68
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.69
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.70
Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs n. 267/2000.

CAPO III
IL Segretario Comunale

Art.71
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art.72
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige e sottoscrive i verbali.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV
La responsabilità

Art.73
La responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.74
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivato da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso o che comunque abbiano votato contro la proposta presentata o si siano astenuti dalla votazione.

Art.75
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque abbia parte, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto

alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art.76
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.77
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione.

Art.78
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art.79
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge e dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art.80
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo o comunque entro il termine fissato dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art.81
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art.82
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art.83
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art.84
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art.85
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 86
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241. sostituito dall'art.17, comma 24 della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art.87
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione e decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria per il comune di Gavi

Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 30/11/2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Gavi.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 cosi come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 14 ottobre /2005

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

1

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva per il comune di Tortona

Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 01 Marzo 2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Tortona.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 cosi' come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 27 ottobre /2005

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

2

Agenzia Torino 2006 - Torino

Avviso ai Creditori ex art. 189 D.P.R. 554/99. Lavori relativi alla realizzazione impianto di risalita Telecabina R03 Cesana-Sansicario nel Comune di Cesana Torinese

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora

creditori verso l'Impresa Leitner Spa via Brennero, 34 38049 Vipiteno (BZ), aggiudicataria dei lavori - relativi alla realizzazione della Impianto di risalita Telecabina 8 posti R03 "Cesana - Sansicario" nel Comune di Cesana Torinese, affidati con Contratto Rep. n. 202 stipulato in data 04 luglio 2003, consegnati in data 22 marzo 2004 ed ultimati in data 31 luglio 2005 (emissione conto finale dei lavori del 12/10/2005), a presentare a questo Ente le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Vittorio Salusso

3

Agenzia Torino 2006 - Torino

Avviso ai Creditori ex art. 189 D.P.R. 554/99 Lavori relativi alla realizzazione impianto di risalita seggiovia R07 Melezet-Etherpà-Chesal nel Comune di Bardonecchia (TO)

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Doppelmayer Italia SRL, con sede in Zona Industriale, 14 - Lana (BZ), aggiudicataria dei lavori - relativi alla realizzazione della Impianto di risalita Seggiovia Quadriposto ad Ammorsamento Automatico R07 "Melezet - Etharpà - Chesal" nel comune di Bardonecchia (TO), affidati con Contratto Rep. n. 197 stipulato in data 20 giugno 2003, consegnati in data 19 aprile 2004 ed ultimati in data 30 settembre 2005, a presentare a questo Ente le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Vittorio Salusso

4

Agenzia Torino 2006 - Torino

Avviso ai Creditori ex art. 189 D.P.R. 554/99 Lavori relativi alla realizzazione impianto innevamento programmato I03 area Melezet nel Comune di Bardonecchia

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Snowstar Srl, con sede in via Corfù, 102 - Brescia, aggiudicataria dei lavori - relativi alla realizzazione dell'Impianto di innevamento programmato I03 "Area Melezet"nel Comune di Bardonecchia, affidati con Contratto Rep. n. 185 stipulato in data 20 giugno 2003, consegnati in data 11 settembre 2003 ed ultimati in data 20 ottobre 2005, a presentare a questo Ente le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Vittorio Salusso

5

Comune di Almese (Torino)

Piano di Recupero del fabbricato sito in Borgata San Mauro - Comune di Almese delle Soc. Gi.De di Oria Giulio & C. e Soc. La Torre di Oria Giulio

Il Responsabile del Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 01.09.2005 divenuta esecutiva in data 23.09.2005, a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente relativo al fabbbricato sito in Almese Borgata San Mauro, delle Soc. Gi. De Sas di Oria Giulio & C. e Soc. La Torre snc di Oria Giulio, pratica edilizia 63/2004

Almese, 2 novembre 2005

Il Responsabile del Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica
Jean Pierre Capelli

6

Comune di Almese (Torino)

Decreto d'occupazione temporanea n. 10/05 delle aree necessarie per la realizzazione tratto di fognatura tra Via Benne e Via Drubiaglio

Il Funzionario Responsabile

Vista la deliberazione della G.C. n. 148 del 24.08.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione al tratto di fognatura tra Via Benne e Via Drubiaglio, corredato dal Piano Particellare di asservimento redatto dalla SMAT S.p.A., e da attuarsi a cura dello stesso Ente;

Considerato che l'approvazione del progetto precitato ha valore di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002;

Vista l'istanza presentata dalla SMAT S.p.A. con nota del 26.09.05 prot. 50820, a firma del Direttore Tecnico Ing. Pietro Olivier, per l'emissione del decreto di occupazione temporanea, ai sensi dell'Art. 49 del D.P.R. n. 327 dell'08.06.2001;

decreta

è disposta, a favore della SMAT S.p.A. con sede in C.so XI Febbraio 14 a Torino, l'occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio del Comune di Almese rappresentate negli elaborati approvati con la precitata della G.C. n. 148 del 24.08.05 ed identificate nell'allegato elenco, necessarie per la realizzazione delle opere stesse;

l'occupazione delle aree per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma, può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, e comunque, non oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento espropriativo;

nomina

come Tecnico incaricato, il p.i. Domenico Messina dell'Ufficio Patrimonio Immobiliare per procedere alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili di che trattasi ai sensi dell'art. 49 comma 3 del D.P.R. 327/2001;

comunica

1. che la SMAT S.p.A., in persona del suo rappresentante, in concomitanza con la redazione dello stato di consistenza, provveda alla immissione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale in contradditorio con i proprietari;

2. l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso nello stesso periodo all'Albo Pretorio Comunale;

3. la SMAT S.p.A., corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata con successivi provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti;

4. il presente Decreto perde efficacia qualora l'occupazione non venga attuata nel termine di tre mesi dalla data di emissione dello stesso e comunque quando cessa la pubblica utilità dei lavori;

5. il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale a cura della SMAT S.p.A..

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.90 n. 241 si precisa che contro il presente atto è ammesso ricorso presso il T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Almese, 13 ottobre 2005

Il Responsabile settore tecnico LL.PP.
Paola Margrit

7

Comune di Asigliano Vercellese (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.9.2005: "Regolamento edilizio comunale. Commissione edilizia. Presidenza. Modifica dell'art. 2, comma 2

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di dare seguito a quanto in narrativa indicato e, pertanto, disporre la sostituzione del comma 2, dell'art. 2, del vigente regolamento edilizio nei termini che seguono:

"2. La Commissione è composta dai cinque componenti, eletti dal Consiglio Comunale. Compete alla Commissione stessa la nomina del Presidente tra uno dei componenti formanti l'Organo, eletti dal Coniglio Comunale. La nomina del Presidente dovrà essere effettuata nella prima seduta successiva all'intervenuta elezione dei componenti da parte del Consiglio Comunale, con votazione segreta ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, nonché in tutti i casi in cui ciò risulterà essere necessario, come per dimissioni o decadenza del Presidente da membro della Commissione."

2. di dichiarare che la modifica apportata al regolamento edilizio, ai sensi di quanto indicato nel precedente punto 1, rientra tra quelle conformi al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1909, n. 548-9601.

3. di dare atto che la medesima suddetta modifica non altera in alcun modo la composizione dell'attuale Commissione Edilizia, la quale, pertanto, per tutta la durata del quinquennio amministrativo 2004/2005, rimane confermata nei nominativi a suo tempo eletti con deliberazione consiliare n. 22 del 28.7.2004, esecutiva ai sensi di legge.

4. di dare, altresì, atto che l'adottata proposta di deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19.

5. di disporre che copia dell'adottata deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. succitata, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6. di portare a conoscenza dei componenti la Commissione Edilizia il contenuto della modifica regolamentare come sopra proposta, invitandoli a nominare il Presidente nella prima seduta utile successiva all'entrata in vigore dello modifica regolamentare stessa.

8

Comune di Barengo (Novara)

Estratto deliberazione di C.C. n. 19 del 28/9/2005. Formazione della Commissione edilizia - Modifica art. 2 del vigente Regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la sostituzione dell'art. 2 - "Formazione della Commissione Edilizia" del vigente Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3° della legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, con il seguente testo:

- art. 2 - "Formazione della Commissione Edilizia":

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. Fanno parte della Commissione Edilizia n. 7 componenti eletti dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale provvede altresì alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente, prescegliendoli tra i componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, con separate votazioni.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei

suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito della modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, per il quale è consentita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999;

(omissis)

9

Comune di Beinette (Cuneo)

Avviso ai creditori lavori di sistemazioni idrauliche e spondali del torrente Josina tra Via Roma e il ponte sulla strada provinciale

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali

In conformità a quanto stabilito dall'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni":

rende noto

che l'Impresa Gallo Giovanni & C. sas, Via Borgonuovo n. 2, 12060 Monchiero (CN), (omissis), ha ultimato in data 03/08/2005 i lavori di "Sistemazioni idrauliche e spondali del Torrente Josina tra Via Roma ed il Ponte della Strada Provinciale";

invita

Tutti coloro che abbiano crediti verso di essa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e relativi danni in dipendenza dei lavori suddetti, ed intendono invocare, a propria garanzia, la citata disposizione, debbono presentare i titoli rispettivi a questa Amministrazione Comunale nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non sarà tenuto conto dei reclami e delle istanze che venissero presentati dopo la scadenza del termine suddetto.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali
Valter Riberi

10

Comune di Beinette (Cuneo)

Avviso ai creditori - Lavori di ampliamento cimitero comunale

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali

In conformità a quanto stabilito dall'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni":

rende noto

che l'Impresa F.lli Ferrero di Ferrero G. & C. snc, Via Martiri, 63/a, 12081 Beinette (CN) - (omissis), ha ultimato in data 21/10/2005 i lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale";

invita

Tutti coloro che abbiano crediti verso di essa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e relativi danni in dipendenza dei lavori suddetti, ed intendono invocare, a propria garanzia, la citata disposizione, debbono presentare i titoli rispettivi a questa Amministrazione Comunale nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non sarà tenuto conto dei reclami e delle istanze che venissero presentati dopo la scadenza del termine suddetto.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali
Valter Riberi

11

Comune di Borgomanero (Novara)

Avviso di approvazione piano di recupero relativo all'immobile di proprietà dell'Associazione Mamre

Il Sindaco

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 29.09.2005, divenuta esecutiva il 27.10.2005, relativa all'approvazione del progetto di Piano di Recupero proposto dal Sig. Metti Mario in qualità di Presidente dell'Associazione Mamre;

Visti gli artt. 41bis e 43 della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m. e i.;

rende noto

Che con la suddetta deliberazione è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata relativo ad immobile di proprietà dell'Associazione Mamre censito al Catasto Terreni Foglio 16 Mappale 1245.

Borgomanero, 31 ottobre 2005

Il Sindaco
Pastore Pierluigi

12

Comune di Borgomanero (Novara)

Avviso di approvazione piano particolareggiato relativo all'immobile denominato S.A.M.P.A. s.r.l.

Il Dirigente della Divisione Urbanistica - Territorio

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 29.09.2005, divenuta esecutiva il 27.10.2005, relativa all'approvazione del Progetto di Piano Particolareggiato relativo all'immobile denominato "S.A.M.P.A. s.r.l.";

Visti gli artt. 40 e seguenti della Legge Regionale n° 56 del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni;

rende noto

Che con la suddetta deliberazione consigliare è stato approvato con riferimento all'art. 40 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed integr. il Progetto di Piano Particolareggiato relativo all'immobile "S.A.M.P.A. s.r.l.".

Borgomanero, 10 novembre 2005

Il Dirigente della Divisione Urbanistica - Territorio
Antonella Manuelli

13

Comune di Breia (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.09.2005: "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19 - Integrazioni"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19 il regolamento edilizio del Comune di Breia redatto dagli estensori incaricati arch. Bruno Bianco di Torino e Arch. Massimo Corradino di Borgosesia con studio in Borgosesia Via XX Settembre 52/bis, che consta di n. 70 articoli (da 1 a 70), da n. 10 allegati e n. 1 appendice (di n. 7 pagine) all'art. 31 per le specifiche esigenze da rispettare durante la costruzione con le leggi del settore, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di dare atto che il testo approvato al punto n. 1 è stato redatto:

- in maniera conforme ai sensi dell'art. 3 c. 3 L.R. 19 del 08.07.1999 al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione;

- recepisce i dettami legislativi introdotti con l'approvazione del testo unico per l'edilizia, ovvero il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 12 c. 4 della L.R. 19/99, fino agli adeguamenti previsti dall'art. 12 c. 5, in luogo delle definizioni del titolo III del regolamento, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nelle N.A. di P.R.G.C. (cfr. art. 27 bis del regolamento);

di disporre, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, la pubblicazione per estratto della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e la trasmissione della delibera e del relativo regolamento alla Giunta Regionale ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della L.R. 19 del 08.07.1999;

Il Responsabile del servizio
Paola Bossi

14

Comune di Bussoleno (Torino)

Modifica regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 19 del 8/7/19899

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di dare atto che premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di modificare, per le motivazioni in premessa citate, gli articoli 2, 3 e 4 del vigente Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge Regionale, n. 19 del 8/07/1999 e s.m.i.

Di approvare l'allegato denominato "Regolamento Edilizio Vigente e Modificato", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono riportate in grassetto sottolineato le parti modificate degli articoli 2, 3 e 4 del vigente regolamento;

Di dichiarare che le modifiche apportate sono conformi alle indicazioni contenute nelle "istruzioni generali" della D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999 di approvazione del testo del Regolamento Edilizio Tipo.

Di dare atto che il Consiglio Comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.3 comma 3, della Legge Regionale n. 19 del 8/07/1999 e s.m.i.

Di demandare al responsabile del servizio le incombenze relative alla trasmissione degli atti agli enti preposti.

Il Segretario Comunale
Marina Barberis

Il Sindaco
Giuseppe Joannas

15

Comune di Buttigliera Alta (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 11.10.2005 avente per oggetto "Regolamento Edilizio Comunale. Modifiche e integrazioni."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di prendere atto di quanto evidenziato in premessa, in merito alla materia in oggetto;

Di approvare, ai sensi delle norme richiamate in premessa, il Regolamento edilizio comunale con le modifiche ed integrazioni succitate, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il nuovo testo di Regolamento è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale Area Urbanistica e Edilizia privata;

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R.19/99, la conformità del Regolamento edilizio comu-

nale di cui trattasi al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

Di demandare al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune, l'adozione dei provvedimenti attuativi dei disposti della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Responsabile Settore Territorio
Gilberto Alice

16

Comune di Cassano Spinola (Alessandria)

Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica - Variante 2005 -

Il Responsabile dell'area tecnica

Vista la relazione descrittiva, le norme tecniche di attuazione e gli elaborati cartografici relativi al Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale - variante 2005;

Vista la L. 26/10/1995 n. 447;

Vista la L.R. 20/10/2000 n. 52 e la D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001;

avvisa

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2005 è stata approvata in via definitiva, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 20/10/2000 n. 52, la variante 2005 al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale.

Cassano Spinola, 25 ottobre 2005

Il Responsabile dell'area tecnica
Giacomo Tofalo

17

Comune di Castell'Alfero (Asti)

Avviso di adozione in via definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale

In esecuzione della deliberazione di C.C. n. 34/2005 in data 28/6/2005,

si comunica

che con il provvedimento di cui sopra è stato adottato in via definitiva il piano di classificazione acustica del territorio comunale

Addì, 31 ottobre 2005

Il Responsabile del servizio
Vito Andrea Colucci

18

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 8.10.2005 "Commissione Edilizia - Modifica al Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare la modifica al titolo I del Regolamento Edilizio;

Di stabilire che non possono far parte della Commissione il Sindaco e i Consiglieri Comunali in carica presso l'Amministrazione per incompatibilità con il medesimo ruolo.

Di dichiarare che la presente modifica al Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, nr. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Sindaco
Gianni Tagliani

19

Comune di Cavagnolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.09.2005: Modifica all'art. 2 del Regolamento edilizio su composizione commissione edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di modificare, per i motivi in premessa, l'art. 2 del Regolamento Edilizio ad oggetto: Formazione della Commissione Edilizia" nel senso che la stessa sarà costituita da un soggetto professionalmente competente nominato dal Sindaco e da n. 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale.

2) Di dare atto che l'art. 2 del Regolamento Edilizio così come allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale sostituisce quello vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2002.

(omissis)

20

Comune di Cavallerleone (Cuneo)

Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26 settembre 2005 ad oggetto "L.R. n° 19/1999 - Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Per tutto quanto esposto in premessa, e qui integralmente richiamato, di approvare il nuovo Regolamento Igienico - Edilizio Comunale il quale si compone di n° 70 articoli ed allegato alla presente Deliberazione sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il Regolamento Edilizio comunale approvato con il presente provvedimento è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 548 - 9691 del 29 luglio 1999.

3. Di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08 luglio 1999, n. 19.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Bongiovanni

21

Comune di Cercenasco (Torino)

Deliberazione C.C. n. 16 del 22/9/2005: adozione piano di classificazione acustica

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di adottare ed approvare il Piano di Classificazione Acustica comunale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva
- Tavola 0: fasi II - III - IV
- Tavola 1: Fase I - Determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso presenti nel P.R.G.C. e le classi acustiche
- Tavola 2: Fase II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica
- Tavola 3: Fase III - Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo oppure all'aperto
- Tavola 4: Fase IV - Inserimento delle fasce cuscinetto
- Tavola 1 A: Fase I - Determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso presenti nel P.R.G.C. e le classi acustiche
- Tavola 2 A: Fase II - Analisi territoriali di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica
- Tavola 3 A: Fase III - Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto
- Tavola 4 A: Fase IV - Inserimento delle fasce cuscinetto

(omissis)

22

Comune di Cerrina (Alessandria)

Avviso di approvazione defintiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 52 del 20/10/2000 si rende noto

che il Consiglio Comunale di Cerrina con delibera C.C. 02 in data 02 febbraio 2004 ha approvato in via definitiva il Piano Classificazione acustica.

Cerrina, 26 ottobre 2005

Il Responsabile dell'ufficio tecnico
Piero Ghione

23

Comune di Clavesana (Cuneo)

Modifica al Regolamento edilizio comunale (deliberazione C.C. n. 20 del 27/09/2005)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l'art. 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr. 07 componenti designati dall'Organo comunale competente. I componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e Vice Presidente. Durante le sedute della Commissione, in caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, la presidenza sarà assunta dal componente più anziano di età.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

24

Comune di Coggiola (Biella)

Modifica al Regolamento di edilizio comunale

(omissis)

delibera

1. di apportare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti modifiche al comma 2 dell'art. 2 del vigente regolamento edilizio comunale:

La Commissione è composta da 6 tecnici eletti dal Consiglio Comunale, oltre al Responsabile del Procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 (e successive modifiche), quale membro di diritto e senza diritto di voto. La Commissione elegge nel suo interno il Presidente.

Non possono far parte della Commissione membri politici a meno che non siano attribuite responsabilità di servizi con connesse funzioni gestionali ai componenti dell'organo esecutivo ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge n. 488/2001.

2. di comunicare copia della modifica alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 luglio 1999, n. 19;

3. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BUR .

(omissis)

25

Comune di Colazza (Novara)

Estratto della delibera di C.C. n. 17 del 29.09.2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di modificare, in recepimento del parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale n. 492/29 in data 21/5/2003 l'art. 2, comma 2, del Regolamento Edilizio Comunale che viene così riformulato: "2. La Commissione è composta dal Presidente e da n. 6 (sei) componenti eletti dal Consiglio Comunale".

(omissis)

Il Responsabile del procedimento
Vincenzo Izzo

26

Comune di Envie (Cuneo)

Variante strutturale specifica al vigente P.R.G.C., relativa alla nuova area denominata DE3. Avviso di adozione di integrazione atti e correzione errori materiali al progetto definitivo di variante, ai sensi e per gli effetti dell'8° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e ss.mm.i.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 13 del 28/06/2005, con la quale sono stati corretti errori materiali e sono stati adottati definitivamente gli atti integrativi al progetto di variante definitivo;

si rende noto

- che il Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 28/06/2005, esecutiva ai sensi di legge, ha corretto alcuni errori materiali ed ha adottato definitivamente gli atti integrativi richiesti dalla Regione Piemonte - Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, relativi al progetto definitivo di Variante Urbanistica al P.R.G.C. riguardante la nuova area denominata DE3, già adottato con deliberazione C.C. n. 12 in data 28/04/2004;

- che detti atti integrativi saranno pubblicati per estratto all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data dell'11/11/2005;

- che la deliberazione di adozione degli atti integrativi, unitamente agli elaborati tecnici adottati, saranno depositati per notizia, presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, dall'11/11/2005 all'11/12/2005. Nel corso di detto periodo chiunque può prenderne visione, tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, senza che ciò contempli la possibilità di presentare osservazioni.

Envie, 10 novembre 2005.

Il Responsabile del Servizio tecnico
Domenico Frau

27

Comune di Frabosa Soprana (Cuneo)

Modifiche al regolamento edilizio comunale (deliberazione C.C. n. 40 del 20.09.2005)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia"

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr. 07 componenti designati dall'Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. In conformità al disposto di cui alla L.R. 03.04.1989 n. 20, art. 14, primo comma, uno dei suddetti membri deve essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.

5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti

non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

8. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

9. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

10. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dario Siccardi

28

Comune di Ghemme (Novara)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28.09.2005. Approvazione modifica degli artt. 2 e 4 del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di sostituire l'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente con il seguente: art.2 - Formazione della Commissione Edilizia (omissis).

Di sostituire l'art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale vigente con il seguente: art.4 - Funzionamento della Commissione Edilizia (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Vittorio Chiovini

29

Comune di Grondona (Alessandria)

Progetto definitivo di classificazione acustica

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 28 in data 6/10/2004 esecutiva a termini di legge,

vista la l.r. 20/10/2000, n. 52,

rende noto

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 28 in data 6/10/2004 ha approvato il "Progetto definitivo della classificazione acustica del territorio comunale".

Il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale e la delibera di approvazione sono pubblicate per notizia in estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi dal 7/11/2005 al 6/12/2005, durante lo stesso periodo sono depositati presso la Segreteria del Comune e sono a disposizione del pubblico nei seguenti orari:

giorni feriali ore 9,00-12,00

giorni festivi ore 11,00-12,00

Grondona, 7 novembre 2005.

Il Responsabile del Servizio
Mario Tacchella

30

Comune di Merana (Alessandria)

Estratto delibera C.C. n. 9 del 30/09/2005 - Modifiche al regolamento edilizio comunale - Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di sostituire il 2° comma dell'art. 2 del Regolamento Edilizio del comune di Merana approvato con la propria precedente deliberazione n. 5 del 29/02/2000 con il seguente:

"La Commissione è composta da sei componenti eletti dal Consiglio comunale. La commissione elegge un Presidente scegliendolo tra i propri componenti".

2. Di sostituire, nel 1° comma dell'art. 4 del Regolamento Edilizio del comune di Merana approvato con la propria precedente deliberazione n. 5 del 29/02/2000, la parola "Presidente" con la parola "Sindaco".

3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di definitiva modifica del Regolamento senza la necessità di definitiva approvazione regionale, ed assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino della Regione Piemonte della deliberazione di approvazione.

4. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte per le verifiche e gli ulteriori adempimenti formali di sua competenza.

31

Comune di Monforte d'Alba (Cuneo)

Piano di localizzazione delle infrastrutture di comunicazione e relativo regolamento (l.r. 19 del 03/08/2004 e d.g.r. 16-757 del 05/09/2005) - Adozione progetto preliminare -

Il Sindaco

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 27.10.2005 è stato adottato il progetto preliminare del piano di localizzazione delle infrastrutture di comunicazione e relativo regolamento ai sensi della L.R. 19 del 03/08/2004 e D.G.R. 16-757 del 05/09/2005;

Che la suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici di cui la stessa si compone, è depositata presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dal 28.10.2005 al 27.11.2005;

Che nello stesso periodo la deliberazione di cui sopra è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che dal 27.11.2005 al 27.12.2005, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte, anche munite di supporti esplicativi, nel pubblico interesse.

Monforte d'Alba, 28 ottobre 2005

Il Sindaco
Bartolomeo Borgogno

32

Comune di Mongrando (Biella)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23 settembre 2005 di modifica al Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1 - Di abrogare i seguenti articoli del Regolamento edilizio Comunale:

2. Formazione della Commissione Edilizia;

3. Attribuzione della Commissione Edilizia;

4. Funzionamento della Commissione Edilizia;

2 - Abrogare tutti i riferimenti, in qualunque modo denominati, contenuti nel Regolamento Edilizio al parere della Commissione Edilizia;

3 - Di dichiarare le abrogazioni che precedono conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9691;

4 - Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

5 - Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

6 - Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge;

7 - Di prendere atto del favorevole parere di regolarità tecnica che viene inserito nella presente deliberazione;

33

Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

Avviso adozione piano zonizzazione acustica del Comune di Montecrestese

Il Responsabile del servizio

- Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995;
- Vista la L.R. 20.10.2000, n. 52;

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/09/2005, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 20/10/2005, è stata adottato in via definitiva il "Piano di zonizzazione acustica del Comune di Montecrestese".

Montecrestese, 31 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Maurizio Romeggio.

34

Comune di Murello (Cuneo)

D.C.C. n. 20 del 26.09.2005 "Regolamento edilizio comunale - modifiche ed integrazioni - Approvazione -"

Il Consiglio Comunale

delibera

1) di approvare, ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99 ed in relazione al R.E.C. approvato con D.C.C. n. 6/2001, le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia:

- il comma 2 è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta da n. 7 componenti designati dall'Organo Comunale competente; tra questi, in sede di designazione vengono individuati il Presidente ed il Vice Presidente.";

- al comma 3 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole:"; non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale";

- al comma 4 le parole "del Consiglio Comunale che ha individuato i membri facenti parte del Consiglio stesso: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale" sono sostituite dalle seguenti "dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto";

- al comma 7 le parole "con provvedimento del Sindaco" sono sostituite con le parole "dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione".

Art. 4 - Funzionamento della Commissione edilizia:

- il comma 2 è depennato;

- al comma 3 le parole "Sindaco pro-tempore" sono sostituite con le parole "Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione";

- il comma 11 (divenuto comma 10) è sostituito dal seguente: "Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti".

I riferimenti ricorrenti nel Regolamento al termine "concessione edilizia" e "autorizzazione edilizia" è sostituita con il termine "permesso di costruire" e "titolo abilitativo edilizio".

2) di dare atto che a seguito delle suindicate modifiche ed integrazioni, permane la conformità del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

3) omissis.

4) omissis.

5) omissis.

35

Comune di Nucetto (Cuneo)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 28/09/2005 "Approvazione regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 Luglio 1999, n° 19, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n° 69 articoli;
- n° 9 modelli allegati.

3. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n° 548 - 9691.

4. Di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999, n° 19.

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente Deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 Luglio 1999, n° 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

36

Comune di Pontestura (Alessandria)

Avviso di modifica del Regolamento Edilizio Comunale

Il Responsabile del Servizio

Vista la legge regionale 8.7.1999, n. 19 - artt. 2 e 3;

rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del 30/09/2005, ha approvato le modifiche agli artt. 2 e 3 del Regolamento Edilizio Comunale, concernenti la formazione della Commissione Edilizia, dichiarando le stesse conformi al regolamento edilizio "tipo", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 29/07/1999, n. 548-9691.

Il Responsabile del Servizio
Destefanis Stefano

37

Comune di Quarna Sotto (Verbano Cusio Ossola)

Modifica art. 2 regolamento edilizio - Composizione commissione edilizia comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera di modificare in recepimento del parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale nr. 429/29 in data 21.05.2003 l'art 2, comma 2, del Regolamento edilizio comunale che viene così riformulato:

" la commissione si compone di nr. 5 componenti ed un presidente eletti dal Consiglio Comunale. Sono membri della Commissione: un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia comprovata e specifica competenza nella tutela dei valori ambientali, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 03.04.1989 nr. 20. Nr. 5 tecnici nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno proposto dalla Minoranza."

(omissis)

38

Comune di Quargnento (Alessandria)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 23.09.2005 avente ad oggetto:"Modifica art. 2 Regolamento Edilizio Comunale."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare l'art. 2, comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale come segue:

art. 2 comma 2

La commissione è composta da 7 componenti designati dal Consiglio Comunale che individua tra i medesimi il Presidente e il Vicepresidente. Funge da ufficiale verbalizzante, in qualità di segretario, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2) di dare atto che la presente delibera avrà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. 19/1999;

Visto: parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Sindaco
Luigi Benzi

39

Comune di Saliceto (Cuneo)

Estratto Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30.9.2005. Modifica al vigente Regolamento Edilizio

delibera

di modificare gli artt. 2 e 4 del Vigente Regolamento Edilizio, così come appresso riportato:

Art. 2

"omissis"

2. La Commissione Edilizia è così composta:

Da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale tra i cinque membri della Commissione Edilizia.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale(o altro dipendente delegato).

La validità delle riunioni è ottenuta con la presenza della metà dei membri elettivi più uno.

"omissis"

Art.4

1. La Commissione, su convocazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale delegato dal Presidente, si riunisce ogni qualvolta sia necessario per rispettare i termini di cui all'articolo 4, 3° comma del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, 1° comma della legge 4 dicembre 1993, n. 493; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

"omissis"

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche

parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

"omissis"

7.La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

"omissis"

Di dare atto che le modifiche rientrano tra quelle conformi al Regolamento Edilizio tipo, ed entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della presente delibera di Consiglio Comunale ai sensi della LR 19/99, art. 3, comma 3.

40

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale ex art. 17, C.7, L.R. 56/77, al P.R.G.C. vigente n. 63 inerente la riorganizzazione del comparto artigianale industriale oltre la ferrovia - Zona Pignari. Avviso di deposito e pubblicazione

Il Dirigente Tecnico

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 22.09.2005, con la quale è stata adottata la variante in oggetto;

rende noto

che detta delibera unitamente ai relativi elaborati tecnici, sarà pubblicata all'Albo Pretorio presso la Sede Comunale in Via Macallè n. 9 ed ivi depositata per trenta giorni consecutivi, dal 12.11.2005 a tutto il 12.12.2005, durante i quali chiunque potrà prenderne visione tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Eventuali informazioni o chiarimenti sulla variante in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, nel seguente orario:

Giorni Feriali - esclusi Lunedì, Venerdì e Sabato - dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; Venerdì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 27.11.2005 al 12.12.2005, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per scritto, su carta libera, indirizzate al Sindaco della Città di Saluzzo.

Saluzzo, 26 ottobre 2005

Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli

41

Comune di Savigliano (Torino)

Asta pubblica di vendita immobile di proprietà comunale sito nel Comune di Savigliano, Via Giolitti angolo Via Einaudi

E' indetta per il giorno 29 novembre 2005 alle ore 11, presso la Residenza Municipale, Settore Urbanistica, Corso Roma n. 36, 2° piano, un'asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà comunale sito nel Comune di Savigliano, via Giolitti angolo via Einaudi, identificato al N.C.E.U. del Comune Savigliano al foglio 114, mappale 306, per una superficie catastale complessiva di mq. 2.578, area R3.3 del distretto urbanistico 3 con i seguenti parametri di utilizzazione: volume in progetto massimo mc. 9.000; altezza massima m. 10,50, procedure di intervento diretto; sagoma massima vincolante.

Pur trattandosi di bene non vincolato, prima del contratto di alienazione il Comune dovrà ottenere la necessaria dichiarazione di insussistenza d'interesse storico-artistico del bene stesso oppure, in caso contrario, l'autorizzazione alla vendita di cui al vigente codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22/1/2004 n. 42).

Prezzo a base d'asta:

- Versamento di Euro 1.158.000,00 (Euro unmilionecentocinquatottomila/00)

- alienazione in permuta al Comune di Savigliano dei locali a piano terreno del costruendo edificio realizzati in conformità a quanto specificato nelle condizioni particolari d'asta, di superficie utile lorda minima di mq. 300.

Deposito cauzionale: Euro 131.400,00 (Euro centotrentunmilaquattrocento/00).

L'asta è disciplinata dal Regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 19.09.2005 e si terrà con il metodo di cui all'art. 73, lettera c) del R.D. 827/1924 e s.m. e i. Nel bando integrale d'asta sono elencate le condizioni particolari a cui è subordinata l'alienazione.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Savigliano (CN) - Ufficio Protocollo - 1° Piano - Corso Roma n. 36 - 12038 Savigliano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2005, precedente a quello fissato per l'asta.

Il bando integrale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Savigliano e pubblicato sul sito internet www.comune.savigliano.cn. it.

Copia dello stesso, nonché ulteriori informazioni e documentazione relative all'immobile sono disponibili presso il Comune di Savigliano - Settore Urbanistica - Servizio Edilizia Pubblica e Patrimonio - 2° piano (0172/710246).

Il Responsabile del settore
Salvatore Licciardello

42

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto definitivo di esproprio n. 239 del 24/10/2005 Aree necessarie per i lavori di sistemazione della via Cuorgne'

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1:

In favore del Comune di Settimo T.se è pronunziata l'espropriazione permanente e definitiva delle aree necessarie per i lavori di sistemazione della via Cuorgnè;

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 18 - mapp. 375 di mq. 192 di proprietà: Battolu Marisa omissis;

Il tutto come evidenziato nella planimetria che si inserisce al presente atto quale allegato lettera "A".

Articolo 2:

Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente decreto ed, in termini d'urgenza, adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le Volture catastali e le trascrizioni apparenti dei libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 3:

Il presente decreto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo T.se, 24 ottobre 2005

Il Dirigente
Cena Piero

43

Comune di Sparone (Torino)

Avviso ad opponendum - Lavori di messa in sicurezza scarpate strada comunale di Onzino

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'art.360 della legge 2248 del 1865, l'art. 93 del Regolamento 25/5/1865 n. 350 e l'art. 21 del R.D.8/2/1923 n. 442 avverte, che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'impresa Agri.Sil.V.O.S. Cooperativa con sede in Sparone, per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta impresa per conto del suddetto Comune, sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Responsabile del procedimento
Daniela Parlante

44

Comune di Strambinello (Torino)

Avviso d'asta pubblica per la vendita lotto boschivo "Ponte Preti"

Vista la determinazione comunale n. 112 del 27.10.2005, con la quale viene approvato il Verbale di assegno e stima, il capitolato d'oneri e l'avviso d'asta per vendita di un lotto boschivo denominato "Ponte Preti";

Il Responsabile del Servizio rende noto

che il giorno 22.11.2005 alle ore 10,00 si celebrerà la gara per la vendita del lotto boschivo di cui al presente avviso, partendo dal prezzo a base d'asta di Euro 21.400,00.

L'asta pubblica si terrà con il metodo di cui all'art. 73 lettera c) del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, offerte segrete, da confrontarsi col prezzo posto a base d'asta.

Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto al prezzo a base d'asta.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata tramite posta o consegna a mano entro le ore 12,00 del giorno 21.11.2005.

Per tutto quanto non previsto nel presente, si rimanda al testo integrale dell'avviso, al verbale di assegno e stima nonché al capitolato d'oneri, approvato con determinazione n. 112 del 27.10.2005 ed a disposizione presso gli uffici comunali.

Il Responsabile del servizio
Marco Corzetto

45

Comune di Valenza (Alessandria)

Approvazione Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area residenziale di nuovo impianto a SUE area C7B SUE posta in Strada Citerna e Strada Fontanile - Estratto da verbale di deliberazione del C.C. n. 79 in data 22/09/2005

(omissis)

Premesso:

- che questo Comune è dotato di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 174/6280 del 19/02/1996 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 27/03/1996;

- che il P.R.G. vigente, fra le altre previsioni, individua e definisce un'area residenziale di nuovo impianto a S.U.E., area C7B ubicata in Strada Citerna e Strada Fontanile, da attuarsi attraverso uno Strumento Urbanistico Esecutivo, nella fattispecie a mezzo di un Piano Esecutivo Convenzionato;

Visto il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area C7B S.U.E., presentato dai proponenti Sigg. Marco Annaratone, Adriano Bianchi, Giorgio Pagani e Renata Pagani, a firma degli Archh. Pier Luigi Caligaris e Claudio Deangelis, in data 14/12/2004 e successivamente integrato in data 31/05/2005 e in data 13/06/2005, che si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. 01 - Stralcio di P.R.G.C., Estratto catastale Scala 1:2000;

- Tav. 02 - Stato di fatto - rilievo planoaltimetrico Scala 1:500;

- Tav. 03 - Conteggi e dati quantitativi di piano - rilievo dello stato di fatto con sovrapposizione della mappa catastale - aree pubbliche da cedere - aree pubbliche e private ad uso verde e parcheggi Scala 1:500;

- Tav. 04 - Progetto planovolumetrico - planimetria generale Scala 1:500;

- Tav. 05 - Stato di fatto - progetto - comparativo - sezioni altimetriche Scala 1:500;

- Tav. 06 - Stralcio di PRG con planimetria PEC inserita Scala 1:2000;

- Tav. 07 - Progetto - tipologie edilizie Scala 1:200;

- Tav. 08 - Progetto delle opere di urbanizzazione - rete fognaria - rete acquedotto Scala 1:500;

- Tav. 09 - Progetto delle opere di urbanizzazione - rete gas metano - rete telefonica Scala 1:500;

- Tav. 10 - Progetto delle opere di urbanizzazione - rete Enel - illuminazione pubblica - arredo urbano Scala 1:500;

- Tav. 11 - Progetto delle opere di urbanizzazione - piante e sezioni stradali (Strada Citerna) Scala 1:50;

- Tav. 12 - Progetto delle opere di urbanizzazione - piante e sezioni stradali (Strada Citerna - Verde pubblico - Via interna di comparto) Scala 1:50;
- Tav. 13 - Progetto delle opere di urbanizzazione - dettagli costruttivi Scala 1:20;
- Tav. 14 - Progetto delle opere di urbanizzazione - relazione finanziaria;
- Tav. 15 - Progetto - rappresentazioni tridimensionali;
- Schema di convenzione;
- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Documentazione fotografica;
- Relazione geologica;
- Titoli di Proprietà e Visure catastali.

dato atto:

- che tale Piano Esecutivo Convenzionato ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione Edilizia in data 03/06/05 e dalla Commissione Urbanistica in data 18/07/2005, nonché l'accoglimento da parte del Sindaco in data 27/07/05, prot. Int. 182;
- che il P.E.C. area C7B S.U.E. è stato pubblicato, così come previsto dall'art. 43 della L.R. n° 56/77, per 15 giorni consecutivi dal 08/07/05 e fino al giorno 22/07/05 incluso, mentre nei quindici giorni successivi, dal giorno 23/07/05 e fino al giorno 06/08/05 incluso chiunque poteva presentare eventuali osservazioni e proposte scritte;
- che nel periodo previsto (23/07/05 - 06/08/05) e anche successivamente non sono giunte osservazioni e proposte scritte;

(omissis)

delibera

1. Di approvare il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, relativo all'area C7B S.U.E., presentato dai proponenti Sigg. Marco Annaratone, Adriano Bianchi, Giorgio Pagani e Renata Pagani, a firma degli Archh. Pier Luigi Caligaris e Claudio Deangelis, in data 14/12/2004 e successivamente integrato in data 31/05/2005 e in data 13/06/2005, che si compone dei seguenti elaborati:
- Tav. 01 - Stralcio di P.R.G.C., Estratto catastale Scala 1:2000;
- Tav. 02 - Stato di fatto - rilievo planoaltimetrico Scala 1:500;
- Tav. 03 - Conteggi e dati quantitativi di piano - rilievo dello stato di fatto con sovrapposizione della mappa catastale - aree pubbliche da cedere - aree pubbliche e private ad uso verde e parcheggi Scala 1:500;
- Tav. 04 - Progetto planovolumetrico - planimetria generale Scala 1:500;
- Tav. 05 - Stato di fatto - progetto - comparativo - sezioni altimetriche Scala 1:500;
- Tav. 06 - Stralcio di PRG con planimetria PEC inserita Scala 1:2000;
- Tav. 07 - Progetto - tipologie edilizie Scala 1:200;
- Tav. 08 - Progetto delle opere di urbanizzazione - rete fognaria - rete acquedotto Scala 1:500;
- Tav. 09 - Progetto delle opere di urbanizzazione - rete gas metano - rete telefonica Scala 1:500;
- Tav. 10 - Progetto delle opere di urbanizzazione - rete Enel - illuminazione pubblica - arredo urbano Scala 1:500;
- Tav. 11 - Progetto delle opere di urbanizzazione - piante e sezioni stradali (Strada Citerna) Scala 1:50;
- Tav. 12 - Progetto delle opere di urbanizzazione - piante e sezioni stradali (Strada Citerna - Verde pubblico - Via interna di comparto) Scala 1:50;
- Tav. 13 - Progetto delle opere di urbanizzazione - dettagli costruttivi Scala 1:20;
- Tav. 14 - Progetto delle opere di urbanizzazione - relazione finanziaria;
- Tav. 15 - Progetto - rappresentazioni tridimensionali;
- Schema di convenzione;
- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Documentazione fotografica;
- Relazione geologica;
- Titoli di Proprietà e Visure catastali.

2. Di dare atto che il presente Piano Esecutivo Convenzionato assumerà efficacia solo successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, da effettuarsi a spese dei proponenti, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 187/89.

(omissis)

Il Sindaco
Germano Tosetti

Il Segretario Generale
Fabrizia Cassola

46

Comune di Valperga (Torino)

Avviso ai creditori dei lavori di ripristino movimenti franosi in Loc. Vignanuova - Via Battisti - Rio Marquera

Il Responsabile Area Tecnica

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che i lavori di ripristino movimenti franosi in loc. Vignanuova - via Battisti, rio Marquera, di cui al contratto n. rep. 22/02 in data 19.12.2002, eseguiti dall'impresa I.V.E.C. di Giacoma Pin F. e Comiotto D. s.n. c.- via Clapey n. 19 - Donnas (AO), sono stati ultimati. Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Ente istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Valperga, 10 novembre 2005.

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto

47

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Delibera C.C. n. 27 del 08/09/2005 - L.R. 56/1977 e s.m. e i. Piano di recupero di iniziativa privata immobile sito in Via Ticino presentato dalla Ditta Raso Antonio & C. SNC. Adozione

(omissis)

delibera

di adottare il Piano di Recupero di iniziativa privata degli immobili di proprietà della ditta Raso Antonio & C. SNC - Via Montello 18 - Divignano, siti in Via Ti-

cino, distinti in mappa al foglio 20 mappali 144-145-146-147-148-157;

di dare atto che il suddetto Piano di Recupero a firma dell'Arch. Gadda Sergio è costituito dai seguenti elaborati:

- documentazione fotografica;
- relazione tecnica;
- pianta piano terra esistente;
- piano primo esistente;
- piano secondo esistente;
- piano terra comparativa;
- piano primo comparativa;
- piano secondo comparativa;
- pianta piano terra progetto;
- pianta piano primo progetto;
- pianta piano secondo progetto;
- prospetti e sezioni esistenti;
- prospetti e sezioni comparativa;
- prospetti e sezioni progetto;
- planimetria generale - urbanizzazioni;
- particolari esecutivi e materiali.

di adottare lo schema di Convenzione urbanistica allegato al Piano di Recupero attinente l'attuazione dello stesso;

di dare atto che verranno esperite le procedure di pubblicazione così come previsto dalla Legge Regionale 56/77;

di dare atto che il Piano di Recupero, ai sensi e per gli effetti del 6° comma dell'art. 41 bis della L.R. 56/77 sarà trasmesso alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali per il parere di competenza.

Varallo Pombia, 8 settembre 2005

48

Comune di Varzo (Verbano Cusio Ossola)

Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 03.10.2005 - Modifica dell'art. 2 del regolamento edilizio comunale approvato con d.c.c. n. 17 del 25.09.2003. - Composizione della Commissione edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 25.09.2003;

- il comma 2° dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

La commissione è composta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con funzioni di Presidente e da sei componenti eletti dal Consiglio Comunale"

- al comma 4° dell'art. 2, dopo le parole:

"parimenti non possono far parte della Commissione.." sono inserite le seguenti "Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed ...

- al comma 2 dell'art. 4 la parola "Sindaco" è sostituita da "Presidente"

- al comma 7 dell'art. 4 le parole ".. di richiedere al Sindaco.." sono soppresse.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale così come risulta da testi modificati ed integrati dei predetti articoli risulta conforme al Regolamento tipo regionale, approvato con D.G.R. 29.07.1999 n. 548-9691 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/99;

Di trasmettere copia del Regolamento Edilizio modificato alla Regione Piemonte per quanto di competenza;

Di dare mandato al Responsabile dei Servizio per la pubblicazione per estratto sui B.U.R. della presente deliberazione;

Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento edilizio comunale assumeranno efficacia con la pubblicazione della presente delibera sul B.U.R.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Massimiliano Betteo

49

Comune di Verbania (Verbano Cusio Ossola)

Avviso Adozione Variante n. 1 al Piano Particolareggiato di Tutela ed Uso delle Sponde Lacuali e Fluviali - Scheda Normativa n. VE4 - Camping Continental - ai sensi della legge regionale n. 56/77 e s.m.i.

Si rende noto che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 28/09/2005 è stata adottata la Variante n. 1 al Piano Particolareggiato di Tutela ed Uso delle Sponde Lacuali e Fluviali - Scheda Normativa n. VE4 - Camping Continental

- Gli atti relativi alla suddetta Variante al piano particolareggiato, saranno depositati presso il Dipartimento Servizi Territoriali, in via Fratelli Cervi a Verbania Intra, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 10 novembre 2005 al 9 dicembre 2005, durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari:

- lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

- mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dal trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi trenta giorni, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici, precisando che tali osservazioni potranno riguardare anche temi di carattere ambientale, ai fini dell'applicazione della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

Verbania, 10 novembre 2005.

Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali
Vittorio Brignardello

50

Comune di Villafranca d'Asti (Asti)

Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. ai sensi della L.R. n. 46/1995 e s.m.i. - Ambito territoriale n. 46

Si rende noto

Che è pubblicato il bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 7 dicembre 2005. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di 30 giorni.

Villafranca d'Asti, 24 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Rosa Mangano

51

Comune di Villar Pellice (Torino)

Approvazione Regolamento igienico edilizio

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26.09.2005, pubblicata all'Albo pretorio il 28.09.2005 e divenuta esecutiva in data 07.10.2005, è stato approvato il Regolamento igienico edilizio del Comune di Villar Pellice.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Sara Catalin

52

Comune di Villareggia (Torino)

Approvazione del regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 08.7.1999 n. 19 a seguito delle modifiche apportate agli artt. 2,3 e 4 del testo approvato con atto consiliare n. 7 del 25.2.2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. .....omissis.....

2. Di approvare, ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 08.7.1999, n° 19, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto che il regolamento è composto da: n. 70 articoli, n. 9 modelli allegati e n. 3 appendici,

4. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

5. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.7.1999 n. 19;

6. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.R. 08.7.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

53

Comune di Volvera (Torino)

Avviso di deposito. P.R.G.C. - Prima Variante strutturale - Riadozione del Progetto Definitivo

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

avvisa

che con deliberazione n. 42 del 30/09/2005, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha riadottato in via definitiva il " Progetto definitivo della Prima variante strutturale al P.R.G.C. vigente ";

La sopraindicata deliberazione ed i relativi atti tecnici adottati sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, dal 02/11/05 al 02/12/05. Durante tale periodo i predetti atti sono depositati presso la Segreteria Comunale e chiunque può prenderne visione durante il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Detti deposito e pubblicità avvengono per notizia e non comportano la possibilità di presentare osservazioni.

Volvera, 26 ottobre 2005

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Gianluigi Peretto

54

Comunita' Montana Valle Maira - San Damiano Macra (Cuneo)

Decreto di esproprio n. 1/2005 del 27.10.2005 - Impianto idroelettrico "Frere 2" in Comune di Acceglio (CN)

Il Segretario Generale

(omissis)

decreta

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, che:

- In favore della Comunità Montana Valle Maira è pronunciata l'espropriazione delle aree di seguito descritte occorrenti per la realizzazione dell'impianto idroelettrico "Frere 2" in Comune di Acceglio:

Foglio n. 58 mappale n. 507 di mq. 40, mappale n. 549 di mq. 24, mappale n. 551 di mq. 84, mappale n. 554 di mq. 82, mappale n. 565 di mq. 174, mappale n. 557 di mq. 86, mappale n. 560 di mq. 13, mappale n. 562 di mq. 80, mappale n. 578 di mq. 50, mappale n. 580 di mq. 277, mappale n. 587 di mq. 146, mappale n. 576 di mq. 18.

Foglio n. 59 mappale n. 481 di mq. 76, mappale n. 483 di mq. 65, mappale n. 485 di mq. 131.

Foglio n. 36 mappale 350 di mq. 1016, mappale n. 353 di mq. 365, mappale n. 355 di mq. 57.

- Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti della Comunità Montana Valle Maira, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato.

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 17.08.1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

San Damiano Macra, 27 ottobre 2005

Il Segretario Generale
Anna Maria Massimino

55

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 714/155116 del 14/12/2004 ad oggetto: "Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi Parte II: Area delle posizioni organizzative - Integrazione"

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto si rende noto che la Giunta Provinciale nella seduta del 14 dicembre 2004 ha approvato la deliberazione n. 714/155116 ad oggetto: "Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi Parte II: Area delle posizioni organizzative - Integrazione".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

56

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 740/158898 del 21/12/2004 ad oggetto: "Nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Parte I^ - regolamento di organizzazione e nuova macrostruttura dell'Ente"

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto si rende noto che la Giunta Provinciale nella seduta del 21 dicembre 2004 ha approvato la deliberazione n. 740/158898 ad oggetto: "Nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Parte I^: Regolamento di organizzazione e nuova macrostruttura dell'Ente: approvazione".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

57

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 260/49789 del 15/04/2005 ad oggetto: "Adeguamento regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto si rende noto che la Giunta Provinciale nella seduta del 15 aprile 2005 ha approvato la deliberazione n. 260/49789 ad oggetto: "Adeguamento regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

58

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 538/122967 del 6/10/2004 ad oggetto: "Istituzione Commissione di Controllo sulle attività esercitate da Energia e territorio S.p.a. per nome e per conto dell'Ente Provincia e approvazione regolamento di attività della Commissione"

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto si rende noto che la Giunta Provinciale nella seduta del 6 ottobre 2004 ha approvato la deliberazione n. 538/122967 ad oggetto: "Istituzione Commissione di controllo sulle attività esercitate da Energia e Territorio S.p.a. per nome e per conto dell'Ente Provincia e approvazione regolamento di attività della Commissione".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

59

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48/9732 del 26/01/2005 ad oggetto: "Parziale modifica sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali"

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto si rende noto che la Giunta Provinciale nella seduta del 26 gennaio 2005 ha approvato la deliberazione n. 48/9732 ad oggetto: "Parziale modifica sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

60

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/24988 del 23/02/2005 ad oggetto: " Istruzioni operative per la gestione del vestiario di sicurezza per gli addetti ai servizi stradali - Approvazione regolamento"

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto si rende noto che la Giunta Provinciale nella seduta del 23 febbraio 2005 ha approvato la deliberazione n. 142/24988 ad oggetto: "Istruzioni operative per la gestione del vestiario di sicurezza per gli addetti ai servizi stradali - Approvazione regolamento".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

61

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 194/21064 del 23/03/2005 ad oggetto: "Approvazione nuovo testo del regolamento dei contributi"

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto si rende noto che la Giunta Provinciale nella seduta del 23 marzo 2005 ha approvato la deliberazione n. 194/21064 ad oggetto: "Approvazione nuovo testo del regolamento dei contributi".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

62

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 706-112346 del 30/08/2005. Domanda (prot. n. 31401 del 09/04/2001) dell'Azienda Agricola Garbelli Vincenzo e successiva domanda di subingresso (prot. n. 80333 del 16/06/2005) dell'Azienda Agricola Garbelli Alberto per concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo in Comune di Sale

Il Dirigente della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale-Protezione civile

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Sale ad uso irriguo a favore dell'Azienda Agricola Garbelli Alberto - (omissis); La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 35 l/s e media di 1,5 l/s.

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 27/07/2005, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 01/01/2006 il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 04878); ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i., la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

63

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3240. Az. Ag. Brezzi Romano, Giorgio e Giuseppe S.S. per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acque sotterranee ad uso antincendio in Comune di Alessandria. Ordinanza istruttoria

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005 (Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto: "Nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n. 102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Vista la domanda (Prot. n. 67263 del 19/05/2005) corredata dagli elaborati tecnici, dell'Az. Ag. Brezzi Romano, Giorgio e Giuseppe S.S. intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura massima di 30 l/s e media di 0,04 l/s ad uso antincendio, tramite la trivellazione di un pozzo da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Alesssandria, al Foglio n. 163, Mappale n. 925;

Visto il silenzio assenso manifestato dall'Autorità di Bacino, tenuto conto della mancata trasmissione del nulla osta di competenza entro il termine di 40 giorni dalla data della richiesta;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 12879/16.4 del 20/09/2005;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 28/10/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria;

- all'A.T.O. n. .6 - .via Galimberti 2 a, Alessandria;

- all'A.S.L. n. 20 - Servizio Igiene Pubblica - via S. Caterina da Siena, 30 - Alessandria;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 28/11/2005 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Alessandria restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

64

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 4 gennaio 2001 della Ditta "Negro Servizi S.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da un pozzo ubicato in Comune di Ponderano, per uso civile (igienico). Assenso. P.P. Ponderano 5

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 giugno 2004 dal Sig. Negro Bruno, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "Negro Servizi S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,09 (zerovirgolazeronove) e medi 0,08 (zerovirgolazerootto) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 2.800 (duemilaottocento), prelevati da un pozzo ubicato in località Via De Amicis del Comune di Ponderano, foglio n° 6, particella n° 488, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 (centosettevirgolaquarantacinque) previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 25 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

65

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 24 maggio 2001 della Ditta "Vivai Sartini Valentino s.s." di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, da un pozzo ubicato in Comune di Piatto, da adibire ad uso agricolo (irriguo). Assenso P.P. Piatto 2

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16 luglio 2004 dalla Sig.ra Sartini Natascia, in qualità di Socio della Ditta richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "Vivai Sartini Valentino s.s.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 10 (dieci) e medi 0,06 (zerovirgolazerosei) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 2.000 (duemila), prelevati da un pozzo ubicato in località Barazzetta del Comune di Piatto, foglio n° 7, particella n° 117, codice univoco BI-P-00335, da adibire ad uso agricolo;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 3,27 (trevirgolaventisette) previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 25 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

66

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 28 luglio 2000 del Consorzio Acqua Potabile di Mosso S.Maria, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n° 8 sorgenti ubicate in Comune di Mosso, per uso potabile. Assenso. P.P. Mosso 13

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 13 settembre 2004 dal Sig. Garbaccio Bugin Piero, in qualità di Presidente del Consorzio in parola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al Consorzio Acqua Potabile di Mosso S. Maria, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 (uno) e medi 0,11 (zerovirgolaundici) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 3.474 (tremilaquattrocentosettantaquattro), prelevati da n° 8 (otto) sorgenti ubicate in località diverse del Comune di Mosso, da adibire ad potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 298,46 (duecentonovantottovirgolaquarantasei) previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 25 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

67

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 8 agosto 2000 del Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso potabile, da n° 3 sorgenti ubicate in Comune di Soprana. Assenso. P.P. Soprana 4

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 10 agosto 2004 dal Sig. Stupenengo Bruno, in qualità di Presidente del Consorzio richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al "Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,41 (zerovirgolaquarantuno) e medi 0,39 (zerovirgolatrentanove) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 12.300 (dodicimilatrecento), prelevati da n° 3 (tre) sorgenti ubicate in località Cavanasci del Comune di Soprana, foglio n° 7, particelle n° 49, 98 e 99, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 298,46 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 25 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

68

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 9 agosto 2000 della Ditta "Filatura e Ritorcitura di Ronco di Ferraris G. & C. s.a.s.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n° 2 (due) pozzi ubicati in Comune di Ronco Biellese, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (industriale) e civile (igienico). Assenso. P.P. Ronco 2

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 30 luglio 2004 dalla Sig.ra Ferraris Anna, in qualità di Socio accomandatario della Ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "Filatura e Ritorcitura di Ronco di Ferraris G. & C. s.a.s." omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,3 (zerovirgolatre) e medi 0,05 (zerovirgolazerocinque) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 1.600 (milleseicento), prelevati da n° 2 (due) pozzi ubicati in Via Piave n° 4 e 6 del Comune di Ronco Biellese, foglio n° 12, particelle n° 567 e 601, da adibire ad uso produzione di beni e servizi e civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 530,15 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 25 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

69

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 8 agosto 2000 dell'Acquedotto Consortile Frazione Ronco di Pray, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso potabile, da n° 6 (sei)sorgenti ubicate nei Comuni di Pray e Portula. Assenso. P.P. Pray 6 / Portula 3

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 luglio 2004 dal Sig. Riccio Angioletto, in qualità di Legale Rappresentante dell'acquedotto in parola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R all'Acquedotto Consortile Frazione Ronco di Pray, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 0,45 (zerovirgolaquarantacinque) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 14.000 (quattordicimila), prelevati da n° 1 (una) sorgente ubicata in località Solivo del Comune di Portula e da n° 5 (cinque) sorgenti ubicate in località Guarda e Boscaiolo del Comune di Pray, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 298,46 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 25 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

70

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 4 marzo 2002 del Comune di Piedicavallo, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso potabile, da una sorgente ubicata in località Burrone del Comune di Piedicavallo. Assenso. P.P. Piedicavallo 2

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 agosto 2004 dal Sig. Ilario Bortolan, in qualità di Sindaco del Comune richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al Comune di Piedicavallo, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 7 (sette) e medi 3,25 (trevirgolaventicinque) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 102.492 (centoduemilaquattrocentonovantadue), prelevati da n° 1 sorgente ubicata in località Burrone del Comune di Piedicavallo, foglio n° 4, particella n° 1, codice univoco BI-S-00504, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 298,46 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 25 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

71

Provincia di Cuneo

S.R. 20 del Colle di Tenda. Lavori di rettifica curve pericolose in località "Le Cupole" a Cavallermaggiore. Decreto di esproprio terreni e determinazione urgente indennità di base

(omissis)

decreta

Art. 1 di disporre, in favore della Provincia di Cuneo (omissis) l'espropriazione dei terreni necessari per la realizzazione dei lavori di rettifica curve pericolose in località "Le Cupole" a Cavallermaggiore lungo la S.R. 20 del Colle di Tenda, descritti nel Piano Particellare allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Art. 2 di determinare il valore dell'indennità espropriativa di base in applicazione di quanto previsto all'art. 40 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., relativamente alle aree agricole, ed all'art. 37 relativamente alle aree edificabili;

Art. 3 di dare atto che come previsto all'art. 20 c. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. al proprietario che abbia condiviso l'indennità di base, la stessa sarà maggiorata del 50% se il proprietario non è coltivatore diretto o triplicata se il proprietario è coltivatore diretto;

Art. 4 di dare atto che i terreni di cui si dispone l'espropriazione in favore della Provincia di Cuneo, sono siti nei Comuni di Cavallermaggiore e Savigliano, e sono identificati a Catasto Terreni come segue:

Comune di Cavallermaggiore:

- Fg. 20 mappale 314 superficie di mq. 1.622, mappale 316 superficie di mq. 155

di proprietà in quota pari al 100% di Alasia Antonio

- Fg. 20 mappale 320 superficie di mq. 195, mappale 322 superficie di mq. 265, mappale 312 superficie di mq. 68 di proprietà in quota pari al 100% di Bertello Domenica

- Fg. 21 mappale 256 superficie di mq. 160 di proprietà in quota pari al 100% di Capello Guido

- Fg. 21 mappale 258 superficie di mq. 31 di proprietà in quota pari al 100% di Casale Alloa Francesco

- Fg. 21 mappale 262 superficie di mq. 118 di proprietà dei soggetti sotto elencati in quota pari a: 1/12 di Ferrero Andrea - 1/12 di Ferrero Laura - 1/12 di Ferrero Mario - 1/12 di Ferrero Paola - 4/12 di Ferrero Nilla - 4/12 di Ferrero Maurizio

- Fg. 20 mappale 318 superficie di mq. 150 di proprietà in quota pari al 100% di Rubiolo Pietro

- Fg. 21 mappale 260 superficie mq. 785 e nel Comune di Savigliano: - Fg. 5 mappale 107 superficie mq. 840 entrambi i terreni di proprietà dei soggetti sotto elencati in quota pari a: comproprietà 1/2 in comunione dei beni dei coniugi Macchiorlatti-Vignat Giuseppe e Rolando Maria Giovanna - comproprietà 1/2 di Macchiorlatti-Vignat Sergio

Art. 5 di dare atto che il geometra della Provincia di Cuneo, competente per reparto, è autorizzato ad accedere ai terreni oggetto di esproprio specificati nella planimetria allegata e di sopra elencati, nel termine di tre mesi dalla data del presente Decreto, per procedere alla redazione dei verbali di immissione in possesso e degli stati di consistenza degli immobili;

Art. 6 di dare atto che del sopralluogo necessario per la compilazione degli stati di consistenza e verbali di immissione nel possesso sarà dato avviso ai proprietari almeno 7 giorni prima dell'accesso, mediante atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario;

Art. 7 il verbale di immissione nel possesso sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o rifiuto, con l'intervento di due testimoni, a norma dell'art.49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Art. 8 il presente provvedimento redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 22 della Tab. allegato B) del DPR 26/10/1972 n. 642, verrà notificato nelle forme di legge agli aventi diritto;

Art. 9 un estratto del presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Art.10 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente Settore Segreteria Generale Servizio Amministrativo Espropri
Il Segretario Generale
Benedetto Buscaino

72

Provincia di Cuneo

Pubblicazione Ordinanza n. 1433 del 12.09.2005. Consorzio Irriguo Bealera del Molino con sede in Narzole. Concessione di derivazione dal Torrente Mondalavia nel Comune di Narzole

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche ed energetiche

Vista l'istanza 8.06.1993 del Consorzio Irriguo Bealera del Molino con sede in Narzole - c/o Municipio - Via Umberto I° n. 5 - intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Mondalavia in Comune di Narzole, la portata di mod. max 0,50 (l/s 50) e mod. medi 0,25 (l/s 25) ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell' Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato- ai sensi del D.L.vo 11.05.1999 n. 152 - con prot. 4006/05/;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Narzole per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Narzole, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Narzole; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Narzole (Racc. A.R.) 12068 Narzole

Al Consorzio Irriguo Bealera del Molino c/o Grisotto Giancarlo

Via Turati n. 13/A (Racc. A.R.) 12042 Bra

Il Consorzio richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 12.12.2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Narzole; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Narzole restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il geom. Galvagno Tiziana.

Cuneo, 12 settembre 05

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

73

Provincia di Cuneo

Determinazione del responsabile del centro di costo n. 438 del 18.10.2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione di Volontariato "Diamo vita agli anni"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione di Volontariato "Diamo vita agli anni", con sede legale ed operativa in Via Ospedale n. 2 - 12011 Borgo San Dalmazzo, (omissis) al nr. 319 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

74

Provincia di Cuneo

Determinazione del responsabile del centro di costo n. 439 del 18.10.2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Associazione Impegno e partecipazione"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'"Associazione Impegno e partecipazione", con sede legale ed operativa in Via Tetti Vittorio n. 12 - 12012 Boves, (omissis), al nr. 318 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Tutela e valorizzazione dell'ambiente".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

75

Provincia di Novara

Ordinanza relativa alla domanda presentata in data 12/01/2005 dell'Azienda Agricola Rossari Stefano per autorizzazione alla trivellazione di 1 pozzo e successiva derivazione d'acqua in Comune di Vaprio d'Agogna, per uso zootecnico

Il Responsabile della posizione organizzativa

Vista la domanda in data 12/01/2005 dell'Azienda Agricola Rossari Stefano corredata dal progetto a firma del Geol. Dott. F. Epifani, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 28,00 in Comune di Vaprio d'Agogna nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n° 17 particella n° 79, nonché la successiva derivazione d'acqua (10 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso zootecnico;

Considerato che l'ARPA Piemonte Dipartimento di Novara con nota n° 33796 in data 17/03/2005 ha espresso un parere favorevole di massima;

Considerato che l'A.S.L. n. 13 con nota n° 14990 in data 24/03/2005 ha concesso il proprio parere favorevole;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n° 1338 in data 19/04/2005;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n° 11960 in data 24/08/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n° 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n° 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 12/01/2005 dell'Azienda Agricola Rossari Stefano sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n° 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 10/11/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 10/11/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Vaprio d'Agogna e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n° 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 30/11/2005 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vaprio d'Agogna sito in Piazza Martiri, 1.

Il Responsabile della posizione organizzativa
Giuseppe Grappone

76

Provincia di Novara

Ordinanza relativa alla domanda presentata in data 22/3/2004 dalla Società F.lli Creola Srl per autorizzazionealla trivellazione di 1 pozzo e successiva derivazione di acqua dallo stesso in Comune di Gozzano, per uso produzione di beni e servizi

Il Responsabile della posizione organizzativa

Vista la domanda in data 22/03/2004 della Società F.lli Creola S.r.l. corredata dal progetto a firma del Dott. Geol. Antonello Rivolta, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 30,00 in Comune di Gozzano nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n° 17 particella n° 1136, nonché la successiva derivazione d'acqua (4 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso produzione di beni e servizi;

Considerato che l'AIPO di Parma con nota n° 8234 in data 13/05/2004 comunica che il pozzo è ubicato al di fuori delle fasce fluviali di loro competenza, e quindi non devono esprimere alcun parere in merito;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n° 2991 in data 07/06/2004;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n° 5129 in data 12/04/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n° 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n° 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 22/03/2004 della Società F.lli Creola S.r.l. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n° 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 10/11/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 10/11/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Gozzano e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n° 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 02/12/2005 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Gozzano sito in Via Dante Alighieri.

Il Responsabile della posizione organizzativa
Giuseppe Grappone

77

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella

Pratica d34_R.D. 523/1904 Art. 94 -Polizia idraulica - Istanza per autorizzazione estrazione di materiale lapideo lungo il torrente Elvo, nel comune di Cerrione (BI) - Ditta Barbera Agostino e Natale s.n. c., via Fratelli Rosselli, 162, 13900 Biella (BI)

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda in data 03/08/2005 e gli atti tecnici ad essa allegati, con la quale la Ditta Barbera Agostino e Natale s.n. c., via Fratelli Rosselli, 162, 13900 Biella (BI), richiede l'autorizzazione ad estrarre materiale litoide dall'alveo del torrente Elvo nel Comune di Cerrione.

Considerato che l'intervento proposto rientra nelle attività finalizzate alla conservazione della sezione utile di deflusso;

Visto il R.D. 25.07.1904, art. 97, la legge 18.05.1989 n. 183, la legge 5.01.1994 n. 37, la deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 9.11.1995 n. 20;

dispone

che la domanda suddetta, corredata dei disegni e degli elaborati tecnici redatti dalla Ditta in argomento, sia depositata presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore di Ufficio.

Copia della domanda e degli atti tecnici ad essa allegati sono stati pubblicati, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del comune di Cerrione dal 12/08/2005 al 27/08/2005.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in carta da bollo da euro14,62 potranno essere presentate entro otto giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella.

Il Responsabile del settore
Felice Storti

78

Regione Piemonte - Direzione Industria

Istanza in data 23/05/2005 della Società Mineraria di Boca s.r.l. di ampliamento e rinnovo della concessione mineraria denominata "Croso Del Sasso" nel territorio del Comune di Lozzolo (VC)

Il Direttore Regionale dell'Industria rende noto che la Società Mineraria di Boca s.r.l., con sede in Milano - Via dei Boschetti 6 (C.a.p. 20121), in persona del Sig. Curocchi Angelo, in qualità di Amministratore Unico, ha chiesto - con istanza in data 23/05/2005 - l'ampliamento e rinnovo della concessione mineraria per minerali di terre refrattarie con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, caolino, feldspati, argille per porcellana e terraglia forte, minerali di bario denominata "Croso del Sasso" nel territorio del Comune di Lozzolo (VC).

La domanda - con il relativo piano di delimitazione - sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Lozzolo per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 10 novembre 2005.

Le eventuali opposizioni, durante il periodo di pubblicazione dell'istanza, potranno essere presentate alla Segreteria del Comune sopra.

Torino, 2 novembre 2005

Il Direttore Regionale Industria
Giuseppe Benedetto

79

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Alessandria

Comunicato avvio procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati per procedura di V.I.A. L.R.40/98 relativa a progetto ampliamento cava di inerti, con riuso naturalistico-ricreativo, in loc. Cascina La Bolla di Spinetta Marengo - Aleessandria

In data 21 ottobre 2005 La Bolla s.r.l. con sede legale in Alessandria, Via Mazzini, 46 ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti n. 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "ampliamento cava di inerti, con riuso naturalistico-ricreativo, in loc. La Bolla di Spinetta Marengo - Alessandria " allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Protocollo di ricevimento n. 136531 del 21/10/2005 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano " Il Giornale - inserto il Giornale del Piemonte - pag. 2" - pubblicato in data 21/10/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dal 21/10/2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previ-

sto all'art. 12, comma 6, e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, responsabile dei Servizi Amministrativi Dipartimentali del Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Via Galimberti n. 2, 15100 Alessandria; Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Pianificazione - Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Direzione Pianificazione - Difesa Suolo
V.I.A - Servizi Tecnici
Claudio Coffano

Provincia di Torino

1 - Progetto nuovo pozzo irriguo, Volvera. Proponente: Consorzio Miglioramento Fondiario "Bealera del Molino, Volvera. 2 - Ampliamento di opera già esistente cava in loc. SEA, Luserna San Giovanni. Proponente Giraudo Bruno, Luserna San Giovanni. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l..r. 14 dicembre 1998, n. 40, e s.m.i.

1) La ditta Consorzio di Miglioramento Fondiario "Bealera del Molino", con sede legale in P.zza Murialdo n. 15, 10040 Volvera, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al Progetto di un nuovo pozzo ad uso irriguo, Comune di Volvera, sulla particella n. 178 del Foglio 21, rientrante nella categoria progettuale n. 27 dell'Allegato B2.

2) la Ditta Giraudo Bruno, con sede legale in via Cave n. 82, 10062 Luserna San Giovanni, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di ampliamento di opera già esistente cava in loc. SEA, lotto XII, Comune di Luserna San Giovanni, rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento al punto 1 è il Dott. Massimo Dragonero e il responsabile del procedimento al punto 2 è l'Ing. Irene Bottino del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825, fax 011/861.4930.

Il Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

"S.S. n. 659 "Delle Valli Antigorio e Formazza". Adeguamento del tratto compreso tra il Km 12+800 e 13+600 mediante la costruzione di un nuovo ponte (ponte di Silogno)", da localizzarsi nel Comune di Baceno (VB). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi degli art. 12 e 13 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 17-10-2005 l'A.N.A.S. S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Piemonte, con sede in Corso Matteotti, 8 - Torino ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo "S.S. n. 659 "delle valli Antigorio e Formazza". Adeguamento del tratto compreso tra il km 12+800 e 13+600 mediante la costruzione di un nuovo ponte (ponte di Silogno)", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Prealpina", nell'edizione del 12-10-2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per quarantacinque giorni a partire dal 17-10-2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento designato è l'ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) ed all'ing. Luciano Varetto (011/4325259), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Azienda Cuneese dell'acqua s.p.a. - Lavori di costruzione scogliera a difesa tubazioni F. Stura, T. Vermenagna, T. Gesso nei Comuni di Cuneo - Robilante - Borgo S.

Dalmazzo e Valdieri. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94

Data di avvio: 17.10.2005

N. protocollo dell'istanza: 49841

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig. Livio Gullino.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna - Interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico forestale del rio Bedale - tratto Via Dragonera - Ponte di monte in Comune di Roaschia. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l.r. 27/94

Data di avvio: 27.10.2005

N. protocollo dell'istanza: 51830

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Castellar - Realizzazione scogliere sul Torrente Bronda - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex l.r. 27/94

Data di avvio: 11/10/2005.

N°di protocollo dell'istanza: 48612

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo

"Lavori difesa argini Torrente Banna nel concentrico del comune di Santena (TO)" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 15/09/2005 l'ing. Carlo Condorelli, in qualità di responsabile del procedimento nell'ambito delle attività dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con sede in Parma, Via Garibaldi n. 75, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori difesa argini torrente Banna nel concentrico del comune di Santena (TO)", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (orario di apertura al pubblico: 9.30/12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'ing. Carlo Pelassa, responsabile del Settore Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo, tel. 011/4323122, al quale è attribuita la competenza di adottare il provvedimento finale.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore
Nella Bianco

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

✂----------

Mittente: _____li, / /

_____

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	**Codice**	**Numero Abbonamenti richiesti(*)**
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 104,00**	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 52,00**	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 46,00**	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 23,00**	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

Palazzo della Regione

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio
Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9/7/1970
Fotocomposizione e stampa Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia - Genova
Progetto Grafico Studio Franco Turcati Adv - Torino

euro 1,60